

Comune di Viola (Cuneo)

Approvazione controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione del progetto definitivo Variante n. 18 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 5, legge regionale n. 56/77 e s.m.i.

Prima di passare alla trattazione del presente argomento posto all'ordine del giorno, si da atto che i Consiglieri Comunali DONETTA Danilo e BEGLIATTI Pier Mario si allontanano dall'aula, in quanto soggetti interessati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Viola è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale formato ai sensi dei titoli III e IV della Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e s.m.i., approvato con D.G.R. n. 73-29642 del 15.11.1983 con la quale sono state introdotte alcune modifiche ex officio;
- il Comune di Viola non è sottoposto alle misure cautelari di cui all'art. 9 bis della citata L.R. n. 56/77 e s.m.i.. conseguenti all'evento alluvionale del Novembre 1994;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 03 ottobre 2002 è stata approvata a titolo definitivo la Variante Parziale n. 1;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 09 del 27 marzo 2004 è stata approvata a titolo definitivo la Variante Parziale n. 2;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 06 del 15 marzo 2007 è stata approvata a titolo definitivo la Variante Parziale n. 3;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 02 del 19 febbraio 2009 è stata approvata a titolo definitivo la Variante Parziale n. 4;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 20 ottobre 2011 è stata approvata a titolo definitivo la Variante Parziale n. 5;
- la presente Variante Parziale n. 6 si inserisce nel quadro normativo sopra indicato e viene redatta ai sensi dell'art. 17, 5. comma della L.R. n. 56/77 e s.m.i. su una base catastale aggiornata al 2012.
- il Comune di Viola si è dotato del Regolamento Edilizio, conforme a quello tipo regionale ai sensi della L.R. n.19/1999, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 dell'8 giugno 2002, pubblicata sul B.U.R. n. 43 del 24/10/2002 e successivamente modificato con
 - o deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18 giugno 2005, pubblicata sul B.U.R. n. 30 del 28 luglio 2005;
 - o deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15 marzo 2007, pubblicata sul B.U.R. n. 14 del 5 aprile 2007;
 - o deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30 giugno 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 18 del 30 giugno 2011;
 - o deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 8 aprile 2015, in attesa di pubblicazione sul B.U.R.;
- il Piano di Classificazione acustica del territorio comunale, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera e) della L. n. 447/95 e dell'articolo 5, comma 5 della L.R. n. 52/00, è stato approvato a titolo definitivo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30 settembre 2004;
- il Comune di Viola si è dotato della perimetrazione dei centri abitati e nuclei abitati, ai sensi degli art.12, comma 2, numero 5bis), e 81 della L.R. n. 56/1977, modificata dalle L.R. 25 marzo 2013 e n. 3 L.R. 12 agosto 2013 n. 17, così come risulta approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 29 in data odierna;

– le norme appena richiamate prevedono che la perimetrazione dei centri e nuclei abitati sia redatta su mappe catastali aggiornate, per cui il Comune ha provveduto all'aggiornamento catastale delle tavole cartografiche costituenti gli elaborati del PRGC e la presente Variante parziale è stata redatta sulla base catastale aggiornata a fine 2012.

VISTA la propria precedente deliberazione n. 31 del 24 ottobre 2014 di adozione della variante parziale n. 6 al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 17 e formata con le procedure previste dal comma 7 e secondo le condizioni del comma 5 della L.R. 56/77 come modificata alla L.R. 3/2013 e L.R. 17/2013;

CONSIDERATO che, così come previsto dalla L.R. 56/77, come modificata dalla L.R. 3/13 e L.R. 17/13,

– l'avviso di adozione della presente variante parziale è stato pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito informatico del Comune;

– il progetto preliminare di variante, unitamente alla deliberazione di adozione, è stato trasmesso alla Provincia di Cuneo con nota prot. 4227 del 02/12/2014;

VERIFICATO che sono pervenute al protocollo del Comune due osservazioni, da parte della Provincia di Cuneo e da parte della Società GF Immobiliare, alle quali viene dato riscontro mediante il documento tecnico redatto dall'estensore della variante e alla stessa allegato quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE:

– la presente variante parziale n. 6 si inserisce nel quadro sopra richiamato e viene redatta ai sensi dell'art. 17, c. 5, della L.R. 56/1977, come modificata dalle L.R. 25 marzo 2013 n. 3 e L.R. 12 agosto 2013 n. 17, essa rientra quindi tra le "Varianti parziali", la cui approvazione spetta al Comune;

– l'Amministrazione Comunale di Viola ha inteso predisporre una nuova Variante Parziale n. 6 al fine di modificare alcune previsioni nel settore residenziale, produttivo, agricolo, Viabilità e Servizi Pubblici. Tali previsioni rispondono in parte a criteri di interesse collettivo, ed in parte vengono incontro ad esigenze manifestate dai privati che non contrastano però con l'interesse collettivo. Le modifiche hanno determinato anche la necessità di integrare le Norme di Attuazione .

– Per raggiungere i citati obiettivi è stata proposta la redazione di una Variante Parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la quale è stata redatta per la parte urbanistica dal dott. urb. Giorgio SCAZZINO e per la parte geologica dal dott. Geol. GALLIANO Giuseppe entrambi di Ceva.

– Le modifiche inserite nella Variante sono qui sotto elencate e sono descritte nelle schede contenute nella Relazione Illustrativa, con riferimento numerico alla localizzazione di tali modifiche sugli estratti delle tavole del P.R.G.C.:

Settore Residenziale

1Res) AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA: INSERIMENTO INGOMBRO FABBRICATO RESIDENZIALE ESISTENTE SOTTOPOSTO A PRESCRIZIONE PUNTUALE PP4 (località Pallarea)

2Res)INSERIMENTO AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO CON CONSEGUENTE STRALCIO PARZIALE AREA A VERDE PUBBLICO IN PROGETTO (località St. Grée)

3Res)AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA: INSERIMENTO ESATTI INGOMBRI DI ALCUNI FABBRICATI RESIDENZIALI ESISTENTI ED AMPLIAMENTO AREA RESIDENZIALE A CAPACITA' INSEDIATIVA ESAURITA CON CONSEGUENTE STRALCIO PARZIALE AREA A VERDE PUBBLICO IN PROGETTO (località St. Grée)

- 4Res) AMPLIAMENTO NUCLEO RURALE MINORE ED INSERIMENTO PRESCRIZIONE PUNTUALE PP5 SU FABBRICATO ESISTENTE (località Vallossera)
- 5Res) INSERIMENTO PRESCRIZIONE PUNTUALE PP6 SU FABBRICATO ESISTENTE IN NUCLEO RURALE MINORE (località Crosa, Via San Grato)
- 6Res) AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA: INSERIMENTO ESATTO INGOMBRO FABBRICATO ESISTENTE SOTTOPOSTO A PRESCRIZIONE PUNTUALE PP7 (località Crosa, Via San Grato)
- 7Res) AMPLIAMENTO AREA RESIDENZIALE A CAPACITA' INSEDIATIVA ESAURITA CON CONSEGUENTE STRALCIO PARZIALE AREA A SERIVIZI PUBBLICI IN PROGETTO (località St. Grée)
- 8Res) MODIFICA PERIMETRAZIONE AREA A CAPACITA' INSEDIATIVA ESAURITA (località St. Grée)
- 9Res) INSERIMENTO AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO CONTRASSEGNA TO CON LA SIGLA P.P.9 E CONSEGUENTE STRALCIO PARZIALE AREA A CAPACITA' INSEDIATIVA ESAURITA ED INSERIMENTO PRESCRIZIONE PUNTUALE PP8 SU FABBRICATO RESIDENZIALE ESISTENTE (località St. Grée)
- 10Res) INSERIMENTO AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO CON CONSEGUENTE STRALCIO PARZIALE AREA A CAPACITA' INSEDIATIVA ESAURITA ED AREA A SERVIZI PUBBLICI IN PROGETTO (località St. Grée)
- 11Res) AMPLIAMENTO AREA RESIDENZIALE A CAPACITA' INSEDIATIVA ESAURITA CON CONSEGUENTE STRALCIO PARZIALE AREA A SERIVIZI PUBBLICI IN PROGETTO (Capoluogo)

Settore Agricolo

- 1Agr) INSERIMENTO AREA DI RISPETTO ALL'ABITATO CON CONSEGUENTE STRALCIO PARZIALE AREA A VERDE PUBBLICO IN PROGETTO (località St. Grée)
- 2Agr) AMPLIAMENTO AREA DI RISPETTO ALL'ABITATO A SEGUITO DI STRALCIO PARZIALE AREA TERZIARIA (Capoluogo)

Settore Produttivo

- 1Terz) STRALCIO PARZIALE AREA PRODUTTIVA TERZIARIA DI NUOVO IMPIANTO (Capoluogo)

Settore Viabilità

- 1Viab) INSERIMENTO TRATTO DI VIABILITA' ESISTENTE (località Madonna della Neve)
- 2Viab) INSERIMENTO TRATTO DI VIABILITA' ESISTENTE (località St. Grée)

Aree a Servizi Pubblici

- 1Serv) STRALCIO PARZIALE AREA A VERDE PUBBLICO IN PROGETTO (località St. Grée)
- 2Serv) STRALCIO PARZIALE AREA A VERDE PUBBLICO IN PROGETTO (località St. Grée)
- 3Serv) STRALCIO PARZIALE AREA A VERDE PUBBLICO IN PROGETTO (località St. Grée)
- 4Serv) INSERIMENTO AREA A VERDE PUBBLICO IN PROGETTO (località Pallarea)
- 5Serv) RICONOSCIMENTO N.2 AREE A VERDE PUBBLICO ESISTENTI E N.1 AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO ESISTENTE (località Madonna della Neve)
- 6Serv) STRALCIO PARZIALE AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO IN PROGETTO ED AREA A VERDE PUBBLICO IN PROGETTO (località St. Grée)

7Serv) MODIFICA PERIMETRAZIONI AREE A PARCHEGGIO PUBBLICO IN PROGETTO ED AREE A VERDE PUBBLICO IN PROGETTO (località St. Grée)

8Serv) STRALCIO PARZIALE AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO IN PROGETTO (località St. Grée)

9Serv) STRALCIO PARZIALE AREA A VERDE PUBBLICO IN PROGETTO (località St. Grée)

10 Serv) STRALCIO COMPLETO N.2 FOSSE IMHOFF NON PIU' ESISTENTI (località Capoluogo e località Costa)

11Serv) RICONOSCIMENTO DEPURATORE ESISTENTE (Loc. Piandonio) e TRE FOSSE IMHOFF ESISTENTI (località Coniglione, località Ponte dei Rii, località Riviera)

- RECEPIMENTO AGGIORNAMENTO CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO AI SENSI DELLA L.R. N. 28/99

- ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. ALLE DEFINIZIONI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE (AI SENSI DELLA L.R. N. 19/99)

- INTEGRAZIONI ALLE NORME DI ATTUAZIONE

ATTESO che, per le modifiche da apportare alla pianificazione, è stata eseguita la verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del comma 8., art. 17, della L.R. 67/1977 e s.m.i. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 21 maggio 2014 si è dato atto dell'avvio della procedura adottando contestualmente il Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS e relativi elaborati della proposta di Variante parziale 6, i quali sono stati inviati per l'espressione del parere di competenza alla Provincia di Cuneo, all'ARPA Dipartimento di Cuneo e all'A.S.L. CN1.

VISTI I pareri pervenuti al prot. comunale n. 2813 in data 7 agosto 2014, da parte dell'A.S.L. CN1, prot. 2203 in data 26 giugno 2014, da parte della Provincia di Cuneo e prot. 2482 in data 24 luglio 2014 da parte dell'ARPA- Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, che vengono integralmente ricompresi nell'elaborato "Valutazione Ambientale Strategica – Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS ", nei quali si esclude la variante del P.R.G.C. dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D. Lgs. 152/2006, esprimendo alcune condizioni, considerazioni e raccomandazioni a cui prestare attenzione;

RILEVATO che le condizioni e raccomandazioni espresse dagli enti citati al punto precedente sono state recepite nell'ambito delle Norme di Attuazione della presente Variante Parziale ;

PRESO ATTO del Verbale dell'Organo Tecnico comunale in data 14 ottobre 2014 con il quale si esclude definitivamente l'assoggettabilità della Variante Parziale n. 6 alla Valutazione Ambientale Strategica, approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 64/2014 in data 15 ottobre 2014;

ATTESO CHE :

- i contenuti della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C. risultano essere conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali;
- per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale di Viola, non risulta che la presente Variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali approvati;

RICHIAMATO l'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., si precisa quanto segue:

La presente Variante è da ritenersi Parziale in quanto le modifiche proposte, come descritte nella presente Relazione Illustrativa, rispettano tutte le condizioni contemplate all'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., e più precisamente:

A) Rispondenza ai commi 5, 6 e 7

a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione, per la cui verifica si allega la deliberazione regionale di approvazione nell'elaborato "Relazione illustrativa". Per quanto riguarda le modifiche di carattere normativo (NTA) non modificano l'impianto strutturale del Piano trattandosi di integrazioni settoriali e puntuali.

b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale: nessuna modifica inserita nella presente Variante riguarda il presente punto.

Nel complesso delle Varianti Parziali approvate dal comune ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e) e f), del presente comma come di seguito specificato:

c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge

d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi dalla presente legge

Per quanto attiene alla verifica dell'incremento o riduzione massima consentita delle aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. si precisa che la variazione massima consentita della quantità globale delle aree a servizi, affinché la Variante sia "parziale", non deve essere superiore a 0,50 mq per abitante, considerando anche le modifiche inerenti le precedenti varianti parziali già approvate.

Lo Strumento Urbanistico vigente definisce la massima insediabilità teorica per l'applicazione degli standard urbanistici pari a 6.635 abitanti. Quindi: abitanti totali 6.635 x 0,50 mq/ab = mq 3.317,5 quantità massima di aree a servizi da incrementare o ridurre.

La Variante non apporta modifiche alle aree per servizi di cui all'art. 22 della L.R. 56/77 e s.m.i., la quantità globale di aree di cui all'art. 21 inserite o stralciate, considerando anche le precedenti varianti parziali che hanno modificato le aree a servizi, è la seguente:

Variante Parziale n. 3	riduzione	- m ²	248
Variante Parziale n. 5	incremento	+ m ²	1.917
Presente Variante Parziale n.6	incremento	+ m ²	787
TOTALE VARIANTI PARZIALI	Incremento	+ m²	2.456

La superficie complessiva di aree a servizi di cui all'art. 21 incrementate, ammontante a m² 2.456, è inferiore al limite di m² 3.317 consentito dall'art. 17 della L.R. n. 56/1977, come modificato con la L.R. n. 3/2013 e dalla L.R. n. 17/2013.

Risulta inoltre sempre verificato lo standard minimo richiesto dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i.: infatti il P.R.G.C. vigente prevede una dotazione di aree a servizi di mq 166.201 con una dotazione rispetto alla massima insediabilità teorica (6.635 ab.) pari a 25,05 mq/ab e mq/ab 44,16 rispetto alla popolazione residente (857 ab). Con le precedenti Varianti Parziali n. 3 e n. 5 e con la presente Variante Parziale n. 6 si incrementa complessivamente la superficie di aree a servizi pari di mq 2.456 fino a raggiungere il valore di mq 168.657, che determina uno standard di 25,42 mq/ab, rispetto alla massima insediabilità teorica (6.635 ab.) e mq/ab 44,58 rispetto alla popolazione residente (857 ab.) superiore a quello previsto dall'art. 21 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.

e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al quattro per cento con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa considerato che il Comune ha una popolazione residente inferiore a

10.000 abitanti ; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio:

CAPACITA' INSEDIATIVA RESIDENZIALE: All'atto della sua approvazione lo strumento urbanistico vigente ha previsto la capacità insediativa residenziale di Piano in 6.635 abitanti (residenti + turisti)

Le modifiche apportate dalle Varianti Parziali (compresa la presente) hanno comportato le seguenti riduzioni o aumenti della volumetria edificabile residenziale:

SETTORE RESIDENZIALE RIDUZIONE/AUMENTO DI VOLUMETRIA NEL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI	
Variante parziale n. 1	Nessuna modifica
Variante parziale n. 2	Nessuna modifica
Variante parziale n. 3	Nessuna modifica
Variante parziale n. 4	Riduzione di m ³ 1.072
Variante parziale n. 5	Riduzione di m ³ 2.238
Variante parziale n.6	Aumento di m ³ 3.310
TOTALE	m ³ 0.00

Come si è detto le modifiche introdotte con la presente Variante (n. 3 lotti di completamento e un parziale mutamento d'uso su fabbricato esistente) hanno determinato complessivamente un aumento di volumetria pari a m³ 3.310. La precedente Variante parziale n. 5 aveva determinato invece una riduzione di volumetria residenziale quantificata in m³ 3.310, per la quale veniva riservata la possibilità di essere utilizzata in future Varianti.

Pertanto la volumetria residenziale di m³ 3.310 derivante dalla precedente Variante parziale n. 5 viene utilizzata a copertura di quella inserita con la presente Variante.

Quindi nel complesso delle Varianti parziali non viene aumentata la capacità insediativa residenziale prevista all'atto di approvazione del PRG vigente.

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento (Viola è comune con popolazione residente inferiore di 10.000 abitanti): nell'insieme delle Varianti Parziali approvate dal comune ai sensi dell'art.17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alla lettera f), del presente comma come di seguito specificato:

Vengono di seguito riportati i dati dimensionali delle aree produttive-terziarie inserite nel P.R.G. originario.

Aree	Superficie Territoriale (m ²)
Aree Produttive Terziarie tc+td+ta+tt	51.246
Aree Produttive Terziarie Td+r *	9.172 *
Totale	60.418

* il 50% della Superficie Utile degli edifici esistenti potrà essere destinata alla funzione residenziale.

Ne consegue che la disponibilità del 6% delle superfici territoriali delle aree produttive è pari a: m² 60.418 x 6% = m² 3.625.

Le modifiche apportate dalle Varianti parziali (compresa la presente) successive al P.R.G.C. originario hanno comportato le seguenti riduzioni od aumenti di superficie territoriale per attività produttive:

SETTORE PRODUTTIVO TERZIARIO RIDUZIONE/AUMENTO DI SUPERFICIE TERRITORIALE NEL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI	
Variante parziale 1	Riduzione di m ² 2.478
Variante parziale 2	Nessuna modifica
Variante parziale 3	Riduzione di m ² 1.065
Varianti parziali 4	nessuna modifica
Variante parziale 5	nessuna modifica
Variante Parziale 6	Riduzione di m ² 756
TOTALE	riduzione di m ² 4.299

Complessivamente le superfici territoriali per attività produttive delle Varianti parziali successive al PRG originario, compresa la presente, comportano una riduzione di m² 4.299 per la quale viene riservata la possibilità di essere utilizzata in future Varianti.

g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente: nessuna modifica inserita nella presente Variante riguarda il presente punto.

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti: nessuna modifica inserita nella presente Variante riguarda il presente punto.

Il comma 6. dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i. prescrive che le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante devono comprendere una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti.

Le previsioni insediative inserite nella Variante parziale riguardano in vari modi le modifiche n. 2Res, 4Res, 9Res, 10 Res, esse soddisfano le condizioni elencate al sopracitato comma 6.:

1) Al fondo di ogni predetto punto trattato nella presente Relazione Illustrativa vengono riportati gli "Estratti delle tavole della Variante con individuazione della perimetrazione del centro abitato", da cui si dimostra che le modifiche sopra citate insistono su aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, mentre le restanti modifiche non prevedono nuove previsioni insediative.

2) Al fondo di ogni predetto punto trattato nella presente Relazione Illustrativa vengono riportati gli "Estratti della tavola delle opere di urbanizzazione primaria esistenti negli ambiti oggetto delle modifiche", da cui si evince che le stesse interessano aree dotate di urbanizzazioni primarie collegate funzionalmente con quelle comunali.

3) L'esame della cartografia di Piano dimostra come le previsioni insediative della Variante risultino compatibili o complementari con le destinazioni d'uso dei contesti edificati in cui si collocano.

B) Rispondenza al comma 8 :

Le norme di recepimento della direttiva 2001/42/CE in materia ambientale, contenute nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, successivamente modificato con il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, sottopongono a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

La valutazione ambientale viene effettuata per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti assoggettati a Valutazione d'Impatto Ambientale. E ancora la valutazione ambientale viene effettuata per tutti i piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997.

Le stesse norme prevedono altresì che per i piani e programmi di cui sopra che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori degli stessi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo una procedura di verifica di assoggettabilità.

La Regione Piemonte aveva emanato in precedenza la D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", la quale aveva individuato i primi indirizzi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS e quelli specifici per la pianificazione urbanistica comunale.

Le leggi regionali n. 3 del 25 marzo 2013 e n. 17 del 12 agosto 2013, modificative della L.R. 56/77, all'articolo 17, commi 8. e 9., hanno introdotto nuovi indirizzi relativi alle procedure di VAS inerenti le Varianti allo strumento urbanistico. Il comma 8. dispone che le Varianti strutturali e parziali sono sottoposte a preventiva verifica di assoggettabilità alla VAS, fatti salvi i casi di esclusione elencati al successivo comma 9.

Quest'ultimo prevede che siano escluse dal processo di valutazione le varianti, strutturali e parziali, finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.

Dalla lettura delle disposizioni sopra citate ne consegue per la presente Variante parziale l'obbligo della preventiva verifica di assoggettabilità alla VAS, non ricadendo nei casi di esclusione sopra elencati.

Quindi il Comune prima di procedere all'adozione del progetto preliminare della Variante parziale ha predisposto un Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS e lo ha inviato alla Provincia ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, per l'emissione del parere circa l'eventuale assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica.

In relazione ai contenuti del suddetto Documento tecnico, il testo delle norme di attuazione riporta due articoli in materia ambientale: Art.3.14 (Qualificazione energetico-ambientale degli edifici) e art.3.15 (Misure di Mitigazione e compensazione degli impatti ambientali)

La Variante Parziale contiene anche il "Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS", in quanto, pur essendo disposta l'esclusione della Variante stessa dall'assoggettamento alla fase di valutazione ambientale strategica, tale elaborato contiene le analisi e le proposte di intervento inerenti le tematiche ambientali propedeutiche e complementari alla stesura del progetto di Variante.

Gli elaborati del progetto definitivo della variante parziale n. 6 al P.R.G.C. si compongono dei seguenti documenti:

- Relazione illustrativa

- Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. - Documento Tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS
- Norme di attuazione - testo integrato
- Relazione in merito alla congruità acustica delle scelte di Piano introdotte con la Variante Parziale n. 6;
- Relazione geologico – tecnica;
- Tav. 5/V6- Zonizzazione Territorio Comunale scala 1:5000;
- Tav. 6/V6- Zonizzazione Progetto (Capoluogo, Fraz. Castello, località Bricco) scala 1:2000;
- Tav. 7/V6- Zonizzazione Progetto (St. Grée) scala 1:2.000;

Conformemente al parere favorevole espresso, in relazione alla presente proposta di deliberazione, dal responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale in ordine a quanto disposto dall'art. 49 della legge 18 agosto 2000, n. 267 sotto il profilo della regolarità tecnica;

Con n. 9 voti favorevoli, n. = voti contrari e n. = astenuti, espressi per alzata di mano e pertanto con voti unanimi,

DELIBERA

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di controdedurre alle osservazioni n. 1 e n. 2 pervenute al protocollo di questo Comune, accogliendole entrambi, secondo l'ordine e i contenuti del fascicolo denominato "Controdeduzioni alle osservazioni presentate al progetto preliminare", richiamato integralmente e che, seppur materialmente non allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di approvare, ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 7 della L.R. 56/77, così come modificata dalla L.R. 3/2013 e dalla L.R. 17/2013, il progetto definitivo della Variante Parziale n. 6 al Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.), redatto dal dott. urbanista Giorgio SCAZZINO per la parte urbanistica e dal dott. GALLIANO Giuseppe per la parte geologica, in premessa descritto, costituito dai seguenti elaborati depositati agli atti di seguito indicati:
 - Relazione illustrativa
 - Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. - Documento Tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS
 - Norme di attuazione - testo integrato
 - Relazione in merito alla congruità acustica delle scelte di Piano introdotte con la Variante Parziale n. 6;
 - Relazione geologico – tecnica;
 - Tav. 5/V6- Zonizzazione Territorio Comunale scala 1:5000;
 - Tav. 6/V6- Zonizzazione Progetto (Capoluogo, Fraz. Castello, località Bricco) scala 1:2000;
 - Tav. 7/V6- Zonizzazione Progetto (St. Grée) scala 1:2.000;
4. Di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e seguenti dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..
5. Di dare atto che nella Relazione Illustrativa sono riportati estratti cartografici con indicazione schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante attestante i requisiti di cui all'art. 17, comma 6, della L.R. 56/77 e s.m.i., e altresì è riportata la perimetrazione dei Centri e Nuclei Abitati di cui agli artt. 12, comma 2, numero 5bis), e 81 della L.R. 56/77 e s.m.i..
6. Di dare atto che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni.
7. Di dichiarare che per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
8. Di dare atto che la variante in questione è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VAS e l'Organo tecnico comunale, sulla base dei pareri pervenuti, con verbale del 14 ottobre 2014 come

successivamente approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 64/2014 in data 15 ottobre 2014, ha ritenuto che la stessa non debba essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica, secondo quanto in premessa precisato;

9. DI INCARICARE il Responsabile Unico del Procedimento geom. MAESTRO Gian Marco dell'Ufficio Tecnico Comunale all'inoltro della presente deliberazione completa degli allegati, alla Provincia di Cuneo ed alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 17, comma 7, ultimo periodo, della L.R. n. 56/1977 e s.m.i..

10. Di precisare che le previsioni contenute nella presente variante non contrastano con le misure di salvaguardia di cui alla D.G.R. n. 53-11975 del 04/08/2009 (Adozione Piano Paesaggistico Regionale) ed alla successiva D.G.R. n. 6-5430 del 26/02/2013.